



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

L'Aquila, 06.05.2014

DECRETO n. 4

Disposizioni varie in materia di ricostruzione privata

Articolo 1

Priorità per l'istruttoria delle pratiche

1. In attuazione degli obiettivi generali per la ricostruzione stabiliti dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 67 quater e dal DPCM 4 febbraio 2013, che stabiliscono il rientro della popolazione nelle abitazioni e la ripresa socio-economica del territorio, l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione e la concessione dei relativi contributi avviene con priorità per i comparti dei c.s. di L'Aquila e Frazioni definiti dal Comune di L'Aquila, con Deliberazione GC n 122 del 28/03/2014 e Determinazione n 67 del 09/04/2014 (per l'asse Centrale).

2. Nel definire l'ordine delle pratiche presentate, all'interno di ogni comparto, si fa riferimento, oltre alle priorità territoriali definite con delibera di consiglio comunale 61/2013 (asse centrale, centro storico del capoluogo e centro storico delle frazioni prioritarie, aree a breve, progetti unitari, ecc.), a criteri generali, elaborati per unità minime di intervento, quali a titolo esemplificativo: incidenza delle unità immobiliari adibite, alla data del 6 aprile 2009, ad abitazione principale, sul totale delle unità immobiliari; incidenza delle unità immobiliari adibite, alla data del 6 aprile 2009, ad attività economiche a fini produttivi, professionali e commerciali; ecc.

I nuovi criteri di priorità non si applicano alle pratiche in corso di istruttoria alla data del presente Decreto, alle pratiche di cui è stata già avviata l'istruttoria da parte di CINEAS – RELUIS ed alle pratiche della vecchia procedura per i c.s. delle Frazioni.

3. L'istruttoria riguarda dapprima tutte le pratiche di riparazione o ricostruzione, sia quelle presentate ai sensi della vecchia procedura, sia quelle presentate con la procedura introdotta dal DPCM 4 febbraio 2013, riguardanti edifici contenenti almeno una unità immobiliare adibita, alla data del 6 aprile 2009, ad abitazione principale o una unità immobiliare adibita, alla data del 6 aprile 2009, ad attività economiche. Successivamente vengono istruite tutte le altre pratiche di riparazione o ricostruzione, ovvero le "seconde abitazioni".

Articolo 2

Contributi per destinazioni d'uso non abitative

1. In ragione della necessità di garantire la ripresa socio-economica del territorio, così come stabilito dall'art. 67 quater del d.l. 83/2013, ed in considerazione di quanto previsto dall'art. 3, c. 1, let. e) del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, che prevede la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione anche "di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitative distrutti o

danneggiati”, rientrano in tale fattispecie gli immobili privati destinati alla produzione di servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli turistico-ricettivi, scolastici, sanitari oltre a quelli appartenenti alle comunità religiose.

2. Per gli immobili di cui al comma precedente, i contributi per le parti comuni si intendono per intero. Per le finiture non connesse agli interventi strutturali, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2, c. 13, decreto USRA 21 gennaio 2013, n. 1.

Articolo 3

Livello di costo per edifici incongrui (vecchia e nuova procedura)

1. A norma di quanto stabilito dall’art. 6, c. 8 del decreto USRA 21 gennaio 2013, n. 1, gli edifici “incongrui” del C.S. di L’Aquila, oggetto di uno studio commissionato da USRA al CNR-ITC in fase di elaborazione sulla base di criteri condivisi con la Commissione Pareri e sulla base di elenchi adottati dal Comune di L’Aquila, sono assimilati agli edifici crollati od oggetto di ordinanza di demolizione: per gli stessi edifici, a partire dalla data di pubblicazione degli elenchi adottati, è ammissibile la sostituzione edilizia totale o parziale con la concessione del contributo massimo per la ricostruzione delle parti in sostituzione edilizia, maggiorato del costo per demolizioni e relativi trasporti a discarica delle parti da demolire.

Articolo 4

Predisposizione degli edifici al cablaggio in fibra ottica

1. Si estende alle pratiche di vecchia procedura l’applicazione dei criteri del “cablaggio degli edifici in fibra ottica” previsto per i progetti di nuova procedura (sezione G5 della scheda parametrica II).

2. In sede di esame istruttorio, i progettisti e i proprietari devono essere informati dell’obbligo di predisposizione degli edifici al cablaggio, introdotto in seguito alla decisione di adeguamento del Comune di L’Aquila agli standard tecnologici della “smart city”.

3. La predisposizione degli edifici al cablaggio in fibra ottica riguarda:


- la realizzazione del pozzetto di collegamento, all’esterno dell’edificio, per consentire l’infilaggio ed il collegamento tra la rete pubblica e l’interno dell’edificio;
- l’individuazione di un luogo interno all’edificio destinato alla posa del box di giunzione e terminazione cavi (TOE);
- la canalizzazione per il collegamento verticale tra il TOE e il modulo di giunzione al piano (MGP);
- la canalizzazione per il collegamento orizzontale fra il MGP e la presa ottica dell’utenza.

Articolo 5

Progetti urbani unitari e piani di recupero

1. Per favorire la formazione dei progetti urbani unitari (punto 1.2.3, Parte III, Linee di indirizzo strategico) e dei piani di recupero previsti dal Piano di Ricostruzione del Comune di L’Aquila, sugli immobili ricadenti all’interno di essi possono essere concessi i seguenti contributi:

- un livello di indennizzo pari al costo di ricostruzione per i progetti di vecchia procedura e pari al livello L3 per quelli della nuova procedura, nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici altrimenti non ammessi a sostituzione edilizia;
- l’indennizzo per gli interventi di demolizione e per lo smaltimento delle macerie;
- gli oneri derivanti dalla realizzazione delle urbanizzazioni, comprese la sistemazione esterna degli spazi pubblici, su sedime già pubblico o da cedere a titolo gratuito al demanio comunale.



2. Per favorire il diradamento insediativo all'interno dei progetti urbani unitari, in attuazione dell'art. 8, c. 2 del DPCM 4 febbraio 2013, l'Ufficio Speciale può incentivare il ricorso alla procedura di abitazione equivalente attraverso una limitata rimodulazione dell'indennizzo riconosciuto. I maggiori costi sono condizionati alla rinuncia, da parte dell'Amministrazione Comunale, alla ricostruzione in situ delle unità immobiliari per cui si è scelto l'indennizzo di abitazione equivalente e non possono determinare un aumento del costo complessivo di ricostruzione privata, determinato ai sensi della normativa vigente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized loop followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.